

16 marzo 2021

# IL VALORE

della Professione

News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

## Registro dei revisori degli EE.LL., questione di forma o di sostanza?

di Luca Tinello

I recenti fatti riguardanti la nomina del Presidente dell'organo di revisione del Comune di Catanzaro, ci spinge ad una profonda riflessione sulla farraginosità del sistema giuridico italiano, tendente alla eccessiva cavillosità, al formalismo di facciata, alla superfetazione burocratica che ha assunto i connotati di una vera e propria piaga sociale, così com'è intriso di leggi e regolamenti per lo più mal concepiti e realizzati peggio. Vediamo il perché.

### **Elenco dei revisori degli enti locali: l'iscrizione**

Con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), è stata introdotta la scelta dei revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello (oggi) regionale, nel registro dei revisori legali (di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139). L'apparato normativo è completato con il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23.

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato decreto ministeriale, l'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:

a)-fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;

b)-fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;

c)-fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province.

L'articolo 3 del citato regolamento, stabilisce quindi i differenti requisiti necessari per l'inserimento nelle diverse fasce:

**Nella fascia 1:** a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; b) *conseguimento, nel periodo 10 gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi* per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

**Nella fascia 2:** a) iscrizione da almeno 5 anni nei rispettivi registri; b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni; c) *conseguimento di almeno 10 crediti formativi*.

**Nella fascia 3:** a) iscrizione da almeno 10 anni nei rispettivi registri; b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; c) *conseguimento, di almeno 10 crediti formativi*.

### **Il mantenimento dell'iscrizione**

Il successivo art. 8 introduce l'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione, "secondo modalità e termini che saranno comunicati...".

L'ultimo decreto annuale, emanato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, stabiliva che la dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento (per coloro che risultavano iscritti dal 1 gennaio dell'anno precedente) avviene per via telematica mediante *conferma dei dati già inseriti* (o eventuale modifica dell'indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico) ed *all'inserimento dei crediti formativi consegu-*

## Registro dei revisori degli EE.LL., questione di forma o di sostanza?

*ti nel periodo 1° gennaio/30 novembre dell'anno precedente.*

Nel decreto è anche precisato che *“l'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche dopo l'avvenuta approvazione dell'elenco”*.

In buona sostanza, entro la metà del mese di dicembre i soggetti interessati accedono alla piattaforma informatica per presentare la domanda di iscrizione/mantenimento nell'elenco.

Dopo la chiusura del termine di iscrizione, il Ministero inizia il controllo dei dati *autocertificati* relativi ai requisiti di iscrizione all'albo professionale (tramite l'incrocio con le banche dati del CNDCEC e del Registro dei revisori legali).

Prima delle festività natalizie (e con decreto ministeriale) è approvato l'elenco che sarà in vigore dal 1° gennaio successivo.

Dal mese di gennaio **si procede alla verifica su tutti i soggetti del requisito relativo al conseguimento dei crediti formativi** e a campione di quello relativo agli incarichi dichiarati e della residenza anagrafica.

Durante tutto l'anno, con cadenza mensile, vengono emanati i decreti integrativi dell'elenco attraverso i quali si provvede alla cancellazione dei revisori, laddove il controllo abbia certificato l'assenza del requisito di legge o, laddove possibile, all'eventuale rettifica dei dati dichiarati, procedendo altresì alle variazioni richieste dagli iscritti (correzioni errori materiali, cambi di residenza, variazione ambiti provinciali in cui essere sorteggiati).

Ed allora, è interessante sottolineare come, attraverso un **“Web services CNDCEC”** gli Ordini territoriali, alla fine di ogni corso di aggiornamento (che è stato preventivamente condiviso), inviano al Ministero un elenco contenente i nominativi di coloro che hanno superato il test di verifica finale (si intende superato allorché venga risposto correttamente al 75% delle domande) che verrà utilizzato

in sede di controllo del possesso dei 10 crediti formativi dichiarati dagli iscritti in sede di domanda di iscrizione/mantenimento nell'elenco.

Ma se così è... perché viene richiesto all'iscritto di autocertificare un'informazione già in possesso dell'Amministrazione? Perché richiedere un inutile adempimento che, se omesso, determina la cancellazione dall'elenco? Perché un iscritto che partecipa proficuamente ad un corso professionale (superando il test finale) viene cancellato, a causa di una **inutile** domanda dimenticata? Non sarebbe meglio prevedere la presentazione della domanda di variazione solamente a chi, eventualmente, deve richiedere una modifica (come il cambio di fascia) o deve richiedere la cancellazione, confermando tutti gli altri che hanno acquisito i crediti formativi (di cui il Ministero ha esatta contezza) ???

È vero che si sono verificati casi di errate comunicazioni da parte degli Ordini territoriali, ma in questi casi il Ministero, attraverso il contraddittorio con gli interessati, ha risolto le discrasie dipanando i casi. Con il medesimo schema concettuale, a coloro che risultassero non in regola con la formazione professionale basterebbe una pec di preavviso di cancellazione dall'elenco, per instaurare un idoneo contraddittorio al fine di valutarne la permanenza o la cancellazione.

Purtroppo, l'Italia è e rimarrà il Paese dei burocrati in cui troppi adempimenti sembrano esistere al solo fine di indurre gli utenti in errore, in barba alla decantata semplificazione sbandierata dalla politica di turno.

D'altronde, ed a pensarci bene, per l'elenco dei revisori legali di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, l'inserimento dei crediti formativi (anch'essi comunicati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze dagli enti accreditati alla formazione) avviene in automatico senza necessità di produzione di alcuna **“autocertificazione”** ed il mantenimento nel registro è la regola.

## MODELLI ORGANIZZATIVI

# Le segnalazioni dei *whistleblowers* e gli Organismi di Vigilanza

di Antonio Bevacqua

E' proprio di questi giorni la notizia di un lavoratore, positivo al test sul covid-19, che a marzo dello scorso anno aveva presentato un esposto, accusando la struttura sanitaria dalla quale dipendeva, di aver tenuto nascosti i casi degli operatori contagiati e di avere di fatto impedito ad essi l'utilizzo delle mascherine; a seguito dell'esposto era stato licenziato. Ora il giudice del lavoro di Milano ha stabilito la nullità del licenziamento e il reintegro del lavoratore, oltre al diritto a percepire gli arretrati dello stipendio.

Il ricorso dei legali del lavoratore ha fatto perno sulla normativa riguardante il cosiddetto *whistleblowing*, sulla quale il magistrato adito ha convenuto.

Ci siamo occupati di *whistleblowing* qualche anno addietro in un articolo che riguardava la norma italiana, allora appena approvata, (**Legge 30 novembre 2017, n. 179**) in materia di tutela e protezione del dipendente che segnali un'irregolarità commessa sul luogo di lavoro, salutandola come "un altro passo importante verso la lotta alla corruzione pubblica e privata". Ben altro trattamento riservavamo, invece, alla *whistleblower* americana, applicata all'ambito tributario, laddove l'IRS (Internal Revenue Service), già dal 2010 ha lanciato il "Tax Whistleblower Program", una misura sintetizzata nel motto: "Denuncia il tuo vicino che evade le imposte: così noi recupereremo gettito, potremo abbassare le aliquote e tu avrai anche un premio in denaro". Moderni sicofanti.

Abbandonando questa digressione, vediamo di occuparci di come impatta il *whistleblowing* italiano nel settore che maggiormente trattiamo nella nostra professione, quello privato.

La legge 179/2017 indicata in premessa ha modificato, tra l'altro, l'articolo 6 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e ha integrato la normativa in tema di obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. All'art. 6 è stato aggiunto il comma 2-bis, il quale stabilisce che i modelli di organizzazione

e di gestione idonei a prevenire reati debbano prevedere:

*-uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei predetti) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*

*-almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*

*-il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*

*-nel sistema disciplinare adottato introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, con sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

Ne consegue, pertanto, il necessario aggiornamento dei "modelli 231" che tenga particolarmente conto del canale alternativo di segnalazione delle condotte illecite idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, dell'introduzione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indi-

## Le segnalazioni dei *whistleblowers* e gli Organismi di Vigilanza

rettamente, alla segnalazione e della previsione di un sistema di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza è un tutt'uno.

L'OdV dovrà certamente sovrintendere all'integrazione del modello secondo quanto sopra delineato, supportando l'ente nella predisposizione di una specifica procedura e verificare l'adeguatezza dei canali informativi predisposti onde garantire la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti, garantendo la riservatezza di questi ultimi nell'intero processo di gestione della segnalazione.

La vigilanza dell'OdV si concentrerà, pertanto, nel rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori e nel corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti.

Tutto il sistema incentrato sul *whistleblowing* necessita di un'adeguata informazione rivolta ai soggetti interessati al fine che siano messi in condizione di usufruire dei meccanismi volti alla segnalazione dei reati o delle irregolarità.

In tal senso, riteniamo possa essere compito dell'OdV occuparsi della formazione dei dipendenti e dei collaboratori dell'ente, ai quali andranno illustrati i tratti della particolare disciplina, il complesso sanzionatorio istituito a tutela dei segnalanti, il corretto uso dei canali informativi, il materiale funzionamento e le modalità di accesso alle funzioni del sistema di segnalazione previsto nel modello. Nulla vieta, naturalmente, come evidenziato dalle maggiori centrali sindacali di categoria, che il processo di formazione in esame possa essere affidato ad enti specializzati.

Da più parti, infine, si ritiene che il destinatario "naturale" delle segnalazioni dei *whistleblowers* sia proprio l'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, potrà affidare in outsourcing la creazione, gestione e manutenzione del canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche.

## AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta la comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

## DIRITTO E PRATICA BANCARIA

## Gli effetti della invalidità del contratto delle operazioni bacciate

di Giovanna Grande

Le operazioni bacciate sono finanziamenti erogati da un Istituto di Credito a condizioni più vantaggiose, a patto che vengano destinati dal beneficiario all'acquisto di azioni del soggetto finanziatore medesimo.

L'art. 2358 del codice civile, nella versione antecedente alla modifica operata dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 142/2008, vietava l'attività di assistenza finanziaria funzionale all'acquisto delle azioni proprie.

A seguito della novella è consentito agli enti creditizi accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, **previa autorizzazione dell'assemblea straordinaria**, la cui delibera deve essere adottata sulla base di una **dettagliata relazione depositata dagli amministratori**. Detta relazione deve illustrare adeguatamente l'operazione, attestandone lo svolgimento a **condizioni di mercato** e per importi che complessivamente devono attenersi **entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili** risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una **riserva indisponibile** pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.

La disposizione normativa, per come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Padova del 16/07/2020, risponde all'esigenza di carattere generale di preservare l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società.

Il mancato rispetto delle regole procedurali e pubblicitarie previste dal comma 2, dell'art. 2358 comporta l'applicazione del divieto di cui al primo comma dell'articolo medesimo e, quindi, la **nullità dell'intera operazione**. Il tribunale di Padova si è adeguato totalmente alla pronuncia n. 25005/2006 della Cassazione che aveva già sanzionato con la **nullità l'assistenza finanziaria** compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c., perché comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società.

In merito al concetto di nullità del contratto, per

difetto di determinate condizioni, il Supremo Consesso Riunito con la sentenza n. 26724 del 19/12/2007, aveva già espresso il seguente principio di diritto:

*..... l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo.*

*Vi sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto.....*

**se il legislatore vieta, in determinate circostanze di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa, e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo.**

Il Tribunale di Padova ha precisato che, stante il carattere unitario ed inscindibile dell'intera operazione, **è affetto da nullità non solo il finanziamento, ma anche l'acquisto delle azioni contestualmente effettuato**, essendo entrambi atti facenti parte nella loro interconnessione di un'unitaria operazione negoziale.

Ai fini della interconnessione, (Tribunale di Venezia sentenza del 29/07/2019) non è necessaria la sussistenza di un vero e proprio "mutuo di scopo" o comunque di un "collegamento contrattuale" in senso proprio realizzatosi per il tramite di atti espressamente collegati per volontà dispositiva delle parti, ma è **sufficiente verificare che i due negozi siano di fatto tra loro intenzionalmente legati dalle parti** e siano quindi, nella loro connessione fattuale, lesivi di fatto o in potenza dell'integrità del patrimonio sociale.

La prova della correlazione diretta tra il finanziamento concesso ai soci e l'acquisto di azioni della banca rilevante ai sensi dell'art. 2358 c.c., può essere data (Tribunale di Venezia sentenza del 29/04/2016) anche tramite **presunzioni o testimonianze**. Ciò in quanto **assume rile-**

## Gli effetti della invalidità del contratto delle operazioni bacciate

**vanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato** (Cass. n. 15398/2013).

In senso conforme si cita anche la sentenza del Tribunale di Venezia del 21 ottobre 2021.

La correlazione è stata individuata nella coincidenza temporale ed economica tra le due operazioni e nell'assenza di qualsivoglia garanzia richiesta dalla Banca per la concessione di un mutuo di importo notevole in relazione alle caratteristiche del beneficiario.

La nullità dell'operazione nel suo complesso travolge, pertanto, la restituzione delle somme erogate a mutuo, tale posta di credito si intende annullata contabilmente dalla speculare posta di credito relativa alla somma impiegata per l'acquisto delle azioni di pari importo del mutuo, difatti, la Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 3856/2020, ha sancito che *nell'ipotesi di reciproche obbligazioni derivanti da un unico rapporto giuridico, deve infatti trovare applicazione l'istituto della c.d. compensazione impropria, secondo cui, in presenza di una operazione unitaria quale deve essere qualificata quella in esame, l'accertamento delle reciproche ragioni di credito tra le parti ed il consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare - avere può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, trattando di poste all'interno di un unico rapporto negoziale, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cosiddetta propria, che invece, per poter operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte.*

L'art. 2538, dettato per le società per azioni, è stato ritenuto applicabile anche alle società cooperative, sulla base delle argomentazioni della sentenza del Tribunale di Venezia 29/07/2019 che ritiene non incompatibile con le caratteristiche specifiche di tale tipo sociale una disciplina che limiti le operazioni che possono mettere a repentaglio il capitale, tra l'altro per le banche popolari la mutualità si atteggia in maniera del tutto peculiare attesa la cumulabilità con la finalità lucrative.

Da ultimo, il Tribunale di Treviso con sentenza n. 1344 del 13.01.2021 ha individuato quale conseguenza giuridica della violazione dell'art. 2358 **l'inefficacia dell'operazione negoziale complessiva**, con la motivazione che trattandosi di

operazioni rientranti nell'ambito degli atti gestori dell'organo amministrativo, la violazione del limite imposto dalla legge al suo potere rappresentativo, configura **l'ipotesi del rappresentante senza potere (c.d. falsus procurator)**; per cui l'atto compiuto in tale qualità sarebbe valido, ma inefficace (cfr. Cass. n. 22891/2016 e Cass. SS.UU. n. 11377/2015). Ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tenere conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata (così Cass. SS.UU. n. 11377/2015).

Anche tale sentenza di merito travolge con l'invalidità **l'operazione negoziale complessiva**, l'espansione dell'inefficacia risponde infatti alla logica del collegamento negoziale, che in questo caso è fissato direttamente dalla norma, laddove l'assistenza finanziaria è correlata (per) all'acquisto in chiave finalistica. Infatti in virtù del collegamento negoziale – caratterizzato dal perseguimento di un risultato economico unitario e complesso attraverso una pluralità coordinata di contratti – le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno si ripercuotono sugli altri (ex multis, Cass. n. 20726/2014; Cass. n. 21417/2014; Cass. n. 7255/2013).

Secondo la dottrina le operazioni bacciate integrano la violazione della "diligenza professionale e falsano in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti di finanziamento offerti dal professionista."

L'operato degli investitori che hanno posto in essere dette operazioni è censurabile, in quanto:

a) condiziona l'erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori (mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cc.dd. "Mutui Soci"), all'acquisto da parte di questi ultimi di proprie azioni, con lo scopo di collocare questi titoli presso i consumatori;

b) induce i consumatori intenzionati a richiedere dei prodotti di mutuo ad aprire un conto corrente con la prospettazione della necessità di instaurare un rapporto di conto corrente, presso la medesima Banca, collegato al mutuo;

c) causa un accesso a servizi non richiesti, caratterizzati da una sorta di accessorietà vincolante rispetto a quelli effettivamente voluti dal cliente. (la vendita di un c.d. "prodotto abbinato": tra la disciplina anticoncorrenziale e la nullità civilistica di Antonio Zurlo in *Rivista di Diritto del risparmio gennaio 2020*).

## DIRITTO

RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE:  
LA SCUSABILITA' DELL'ERRORE DEL CONTRAENTE

di Alessandra Catalano

La conclusione di un contratto può spesso essere preceduta da una fase in cui le parti discutono circa il contenuto del futuro ed eventuale regolamento negoziale.

In relazione a tale momento, l'ordinamento ha apprestato un apposito regime di tutela che è quello della responsabilità precontrattuale, ovvero la responsabilità che deriva dalla violazione della libertà negoziale privata.

In particolare, l'interesse che la responsabilità precontrattuale tende a tutelare non è l'interesse del soggetto all'adempimento di un'obbligazione, bensì quello a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti che già si sa essere invalidi o inefficaci e a non subire comportamenti sleali o violenze coercitive della propria volontà.

Il codice civile dedica due sole norme a tale fattispecie: l'art. 1337 c.c., che detta una regola di carattere generale sancendo in capo alle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, e l'art. 1338 c.c., inerente al caso specifico dell'inosservanza dei doveri di informazione.

È evidente, dunque, come il principio che permea tale tipo di responsabilità è quello della buona fede intesa in senso oggettivo, quale regola di comportamento da improntare secondo correttezza e lealtà, e che in combinato disposto con l'art. 2 Cost. consente di identificare divieti ed obblighi ulteriori rispetto a quelli direttamente scaturenti dal contratto.

Un ampio dibattito è sorto in merito alla natura giuridica della responsabilità precontrattuale, la quale vede contrapporsi oggi due distinti orientamenti: quello della natura contrattuale e quello della natura extracontrattuale.

Secondo la prima tesi l'instaurazione delle trattative fa sorgere tra le parti un rapporto obbligatorio che trova fondamento non nel contratto da stipulare, bensì nell'art. 1173 nella parte in cui fa riferimento agli "altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità con l'ordinamento giuridico". Nella specie, il fatto a cui la legge ricollega la nascita dell'obbligazione consiste nell'affidamento obiettivo ingenerato in una par-

te dal contegno altrui. Viene, così, valorizzato il legame che si crea, in occasione delle trattative, tra le parti, soggetti legati da un rapporto assimilabile a quello contrattuale, seppur nascente dal contatto sociale qualificato.

Al contrario, i fautori della tesi della natura extracontrattuale, oggi largamente prevalente, si fondano sulla considerazione che nella fase delle trattative il vincolo contrattuale non si è ancora formato e, pertanto, le parti sono tenute solamente al rispetto del generale canone del *neminem laedere*.

Del tutto minoritaria è, invece, la tesi che ravvisa nella responsabilità precontrattuale un *tertium genus*.

Ciò posto, la responsabilità precontrattuale si estrinseca in tre diverse ipotesi: recesso ingiustificato delle trattative, inosservanza dei doveri di informazione sulle cause di invalidità del contratto ed infine, contratto concluso con dolo o violenza.

Come anticipato, l'unica fattispecie espressamente codificata è quella descritta dall'art. 1338 c.c. in virtù del quale la parte che pur essendo a conoscenza di una causa di invalidità del contratto non ne ha dato notizia all'altra è tenuta a risarcirle il danno derivante dall'incolpevole affidamento nella validità del contratto.

Al fine dell'applicazione dell'art. 1338 c.c., pertanto, è necessaria da un lato la sussistenza di una condotta integrante la violazione degli obblighi informativi, la quale può manifestarsi come omissione delle informazioni dovute, reticenza o come comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o false; dall'altro, la legge richiede che la parte lesa abbia confidato senza colpa nella validità del contratto, non conoscendo o non essendo in grado di conoscere, nemmeno mediante l'uso della normale diligenza, la causa d'invalidità taciuta.

In merito all'assenza di colpa, la giurisprudenza, trovando l'opposizione di parte della dottrina, si è espressa in maniera molto rigida e rigorosa, escludendo a priori la responsabilità precontrattuale ogniqualvolta il contratto sia inficiato da una causa di invalidità prevista direttamente dalla legge, sulla base del generale princi-

## RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE: LA SCUSABILITA' DELL'ERRORE DEL CONTRAENTE

prio "ingnorantia legis non excusat".

Al contrario, il concetto di causa di invalidità è stato interpretato in maniera estensiva dalla dottrina, la quale è solita ricomprendervi non solo la nullità, l'annullabilità e la rescindibilità, ma anche l'inefficacia.

Orbene, la disciplina della responsabilità precontrattuale per violazione di un obbligo di informazione si caratterizza per la funzione essenziale che svolge in rapporto con la disciplina dei vizi del consenso, ed in particolar modo per la funzione di distribuzione tra le parti contrattuali del rischio dell'errore.

Come noto, per errore si intende la falsa rappresentazione della realtà in cui versa una delle parti del contratto, e può essere spontaneo oppure indotto.

L'errore spontaneo è disciplinato dall'art. 1427 e ss., secondo cui quando un contraente ha fornito per errore il proprio consenso alla stipulazione di un contratto, può essere chiesto l'annullamento di quest'ultimo qualora l'errore sia rilevante, ovvero essenziale e riconoscibile.

Il rimedio dell'annullamento obbliga le parti a restituire le prestazioni ricevute ma, secondo parte della dottrina, non è sufficiente a mettere la vittima della violazione dell'obbligo di informazione nella posizione in cui si sarebbe trovata se non avesse concluso il contratto.

In altre parole, si ritiene che la sola azione di annullamento non dia un'adeguata tutela al contraente errante e che, la responsabilità precontrattuale, concedendo al soggetto anche l'azione di risarcimento del danno, è in grado di spostare tutte le conseguenze negative dell'errore sulla parte che ha taciuto la causa d'invalidità.

Tuttavia, è importante evidenziare la differenza di requisiti che sussiste tra l'art. 1338 c.c. e l'art. 1427 c.c.

Difatti, come già anticipato, ai fini del risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale l'art. 1338 c.c. presuppone la scusabilità dell'errore, ovvero che il soggetto che per errore ha stipulato un contratto invalido abbia agito senza colpa.

Al contrario, ai fini dell'annullamento viene richiesto che l'errore sia essenziale ex art. 1429 c.c. e riconoscibile dalla controparte mediante

l'uso della normale diligenza; si prescinde, dunque, dal requisito della scusabilità che non riveste alcun ruolo.

Invero, scusabilità e riconoscibilità sono due fattispecie ben distinte: mentre la prima riguarda il comportamento dell'errante e fa applicazione del principio dell'autoresponsabilità (in base al quale ciascun soggetto così come deve poter far proprie le conseguenze positive delle proprie azioni, allo stesso modo deve subirne quelle negative), la seconda è relativa invece alla condotta della controparte e rappresenta l'applicazione del dogma dell'affidamento.

Nonostante in passato dottrina e giurisprudenza sostenessero che, pur nell'assenza di una esplicita disposizione legislativa nel codice del 1865, la rilevanza dell'errore fosse subordinata non già alla sua riconoscibilità ma alla sua scusabilità, oggi è pacifico che il principio della riconoscibilità escluda quello della scusabilità.

Si invoca a sostegno di quanto detto, in primis un argomento letterale, poichè quando il legislatore ha voluto dare rilevanza ad un elemento, l'ha fatto espressamente, come ad esempio nell'art. 1338 c.c. (*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*); in secondo luogo, si afferma che affiancare al requisito della riconoscibilità anche la scusabilità significherebbe restringere ingiustificatamente la tutela del soggetto errante.

Si deve concludere, pertanto, che il requisito della scusabilità dell'errore conservi ancora rilevanza, ma solo nel limitato campo della responsabilità precontrattuale per danni subiti dall'errante a fronte della violazione di un obbligo di informazione.

Infine, va evidenziato come il requisito della scusabilità e la tutela risarcitoria assumano una più evidente rilevanza laddove le trattative intercorrano non tra soggetti di pari forza contrattuale, aventi obblighi di informazione reciproci, bensì tra parti che versino in condizioni asimmetriche, in cui il contraente forte è tenuto a fornire all'altro tutte le informazioni necessarie affinché possa consapevolmente scegliere se stipulare il contratto.



## TERZO SETTORE

## Riforma del Terzo Settore : la data “X”

di Giuseppe Merante

Nel mese di ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, composto di 40 articoli e tre allegati A, B, e C, che disciplina le modalità di iscrizione, di deposito degli atti ed in generale le regole di tenuta, conservazione e gestione sul funzionamento del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). Il tutto partirà dal giorno indicato dal ministero o “**data x**” ovvero la data a partire dalla quale gli enti potranno presentare domanda di iscrizione nel nuovo registro e data dalla quale non ci si potrà più iscriverne negli attuali registri delle OdV, Aps e delle Onlus.

La data “x” in sostanza rappresenta il momento di vera operatività del Runts, da ultime indiscrezioni tale termine, che sarà pubblicato sul sito del ministero e di cui verrà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale, potrebbe attestarsi tra fine aprile inizio maggio.

Di seguito si illustreranno due aspetti, il primo relativo alla **personalità giuridica** e il secondo relativo alle conseguenze della mancata o meglio mancante **autorizzazione da parte della Commissione Europea** all'introduzione dei regimi fiscali di favore previsti dal Codice del Terzo Settore.

Il registro come è noto si compone di sette sezioni e in questa fase iniziale sono previste tre modalità di iscrizione una semplificata per Odv e Aps già iscritte nei rispettivi registri regionali “cosiddetta trasmigrazione” a cura del Dipartimento competente per Regione, una a cura del rappresentante legale dell'ente per le associazioni non riconosciute e una a cura del notaio per gli enti che acquistano la personalità giuridica.

Su quest'ultima il Codice del terzo settore ha previsto un meccanismo innovativo per le associazioni e le fondazioni, introducendo la possibilità di ottenere in maniera automatica la personalità giuridica di diritto privato e con essa l'autonomia patrimoniale, con netta separazione del patrimonio dell'ente da quello degli amministratori, dei rappresentanti legali e, se del caso, degli associati.

E' bene precisare che tale procedura, regolata dall'art.22 del Codice del terzo settore, è ammissibile per i soli enti che acquisiscano anche la qualifica di Ets nelle sue differenti tipologie, quindi per

gli enti che si iscrivono al Runts. L'iscrizione al registro unico del terzo settore, alla stregua del deposito dell'atto costitutivo e dello statuto di una società di capitali al registro imprese presso la CCIAA, ha effetto costitutivo non solo in relazione all'acquisizione della qualifica di Ets ma anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

Questa nuova procedura è prevista in deroga a quella già vigente, si rammenta che gli articoli del codice civile in materia non sono stati abrogati ne coordinati con il Cts, regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che resta quale riferimento per gli enti che decidono di acquisire la personalità giuridica ma di non iscriversi al Runts. In questa fase iniziale potranno capitare due casistiche, enti che intendono acquisire la personalità giuridica ed enti già in possesso della personalità giuridica ex DPR 361/2000 che intendono iscriversi al Runts.

Nel primo caso, che riguarda enti di nuova costituzione, enti costituiti non iscritti al Runts ed enti già iscritti al Runts occorre fare riferimento all'art. 22 del Cts e agli artt. 16 e 18 del decreto ministeriale 106/20, la figura centrale è quella del notaio, che deve:

-verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Cts;

-verificare la consistenza del patrimonio minimo (15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni). In caso di patrimonio costituito da beni in natura, il valore deve risultare da relazione di stima giurata di un revisore legale o società di revisione iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e deve essere allegata all'atto di costituzione;

-provvedere, entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto, al deposito della documentazione presso l'ufficio competente del Runts e richiedere l'iscrizione dell'ente.

Nel caso invece di un'associazione riconosciuta o una fondazione, ovviamente già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000, il notaio che riceve il verbale dell'organo competente, attestante la decisione di iscriversi al Runts, deve:

-verificare le condizioni previste dall'art. 22 del Cts e dall'art. 16 del decreto Runts specificando in quale registro delle persone giuridiche l'ente sia

## Riforma del Terzo Settore: la data “X”

iscritto, a tale proposito per la verifica della consistenza patrimoniale si ritiene possibile allegare all'atto o l'ultimo bilancio approvato con la relazione del revisore oppure se oltre i 120 giorni anche una relazione asseverata dal revisore;

-provvedere, entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto, al deposito della documentazione presso l'ufficio competente del Runts e richiedere l'iscrizione dell'ente.

Una volta che l'ente è iscritto nel Runts, la personalità giuridica acquisita sulla base del DPR n. 361 del 2000 è sospesa. Tale sospensione non determina la perdita della stessa bensì l'inapplicabilità delle relative disposizioni, comprese quelle inerenti la vigilanza a cura di Prefettura o Regione.

In questo caso il notaio, comunque, dovrà verificare la presenza del patrimonio minimo di euro 15.000 per le associazioni e di euro 30.000 per le fondazioni. Nel passaggio dalla personalità giuridica ex DPR 361/2000 alla personalità giuridica CTS occorrerà valutare, ad esempio, se l'ente ha un patrimonio superiore a quello minimo, di stabilire un importo del fondo di dotazione pari al minimo di legge (euro 15.000) in sede di assemblea straordinaria e destinare la restante a riserva libera mantenendo il valore del patrimonio dell'ente ma limitando l'indisponibilità, richiesta dal CTS, al fondo di dotazione.

Passando all'autorizzazione della Comunità Europea, la domanda da porsi è *“Perché questa autorizzazione è così importante?”*, per una risposta esaustiva occorre ricordare che tutta la parte fiscale prevista dal Codice non è applicabile in mancanza dell'autorizzazione, ed inoltre che le stesse norme fiscali si applicheranno pienamente a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. Tutto ciò non fa altro che dilatare l'incerta fase transitoria che ha caratterizzato questi ultimi anni.

A tale proposito, in base alle norme transitorie previste dal CTS alcune disposizioni fiscali si applicano ad ODV, APS e ONLUS, iscritte nei rispettivi registri, già dal 1° gennaio 2018, ma fino a quando mancherà la suddetta autorizzazione, non saranno applicabili agli enti del terzo settore gli articoli 77 (sui titoli di solidarietà), 79, comma 2-bis (in tema di determinazione della non-commercialità degli ETS), 80 (regime forfetario degli ETS non commerciali) e 86 (regime forfetario di ODV e APS) del Codice (art. 101, comma 10, CTS).

Di conseguenza, finché non vi sarà l'autorizzazione della Commissione europea la riforma è monca del pilastro fiscale, e ciò è tanto vero che ad oggi solo le ODV ed APS, già iscritte nei rispettivi registri, che in base a quanto sopra descritto anche in assenza di autorizzazione continuano a godere del regime fiscale previgente, hanno un concreto interesse ad iscriversi nel Runts.

Per tutti gli altri enti del terzo settore dagli enti filantropici agli altri enti del terzo settore un'eventuale iscrizione al Runts, in assenza dell'autorizzazione non li rende destinatari del nuovo e specifico trattamento fiscale previsto nel Codice, ma li rende enti sottoposti al regime fiscale ordinario.

Tutto ciò è ancor più vero per le ONLUS di opzione che ad esempio volessero acquisire la qualifica di “impresa sociale”, e tutto questo perché in assenza di autorizzazione se da un lato non si applicherebbe ancora, in quanto non autorizzato, il nuovo regime fiscale previsto per le imprese sociali, dall'altro lato non potrebbe più applicarsi il regime “vecchio” di cui al D.Lgs. 460/97, poiché con l'iscrizione nel Runts esse perderebbero la qualifica di ONLUS (art. 101, comma 8, CTS) e non potrebbero pertanto continuare ad essere destinatarie della disciplina speciale di cui al D.Lgs. 460/97.

Le ONLUS di opzione, tranne quelle che si convertiranno in ODV o APS, non si iscriveranno al Runts e non converrà iscriversi fino al **31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sarà rilasciata l'autorizzazione dalla Commissione europea**, continuando nel frattempo a godere del regime fiscale di cui al d.lgs. 460/97 (ancora loro applicabile ai sensi dell'art. 104, comma 2, CTS).

Concludendo occorre che al più presto venga presentata istanza alla Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione, infatti ad oggi, per quello che è dato sapere, la richiesta non è ancora stata inoltrata, per cui c'è un vecchio detto che si riassume “se non si chiede non si ottiene”

Per chi si trova a dover decidere il da farsi in questa fase di transizione, si consiglia di procedere non soltanto con lo studio dello statuto dell'Ente, ma di approfondire la sua organizzazione e le sue modalità operative, in modo da indicare la soluzione più idonea rispetto alla natura e alle attività svolte dall'Ente.

## RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

# Sistemi a confronto per il raggiungimento di un'efficace Compliance Antiriciclaggio

di Margherita Rampolla

Esiste una stretta correlazione tra due importanti impianti normativi e organizzativi i quali, procedendo lungo una direzione biunivoca, si sono prefissati come obiettivo quello di evitare e, dunque, prevenire la circostanza per la quale il sistema economico e finanziario possa essere utilizzato per il raggiungimento di scopi illeciti.

A ciò si aggiunge una configurazione responsabile d'impresa che possa permettere lo sviluppo di una propria eticità, al fine di contrastare anche internamente una possibile e probabile lacuna criminale. Si tratta della disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007 e dei presidi previsti dal Modello 231, per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies del d.lgs.231/2001.

La "compliance antiriciclaggio" rappresenta la trasposizione degli obblighi normativamente stabiliti dal d.lgs. 231/2007, nel sistema di prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Tuttavia, non appare così semplice e scontata la realizzazione di un Modello 231 in grado di coinvolgere determinate categorie di operatori economici, destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, ai quali viene richiesto di collaborare nell'attività di individuazione e di gestione dei rischi. Sussistono, infatti, differenze tangibili tra i due sistemi 231, che si esplicano in particolare nella declinazione delle esigenze preventive degli stessi, negli aspetti operativi e in ambito sanzionatorio. Scopo del sistema antiriciclaggio è quello di individuare, in un contesto di ordinarie operazioni economiche, eventuali situazioni anomale o circostanze dalle quali sia possibile desumere il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Lo strumento di cui il sistema antiriciclaggio si avvale per raggiungere il suddetto scopo consiste in una fitta rete di adempimenti ob-

bligatori per gli operatori economici, la cui mancata attuazione comporta una responsabilità solidale ex art.6 L.689/81 in capo alle persone giuridiche, al cui interno sia stata commessa la violazione.

In primis viene eseguita un'attività di verifica preventiva e continuativa della clientela e delle relative operazioni economiche richieste ed effettuate dalla stessa. L'attenzione si focalizza in particolare sul riscontro della veridicità delle informazioni e dei dati acquisiti, sulla congruità delle operazioni richieste con la tipologia di cliente e sull'individuazione di ulteriori soggetti chiamati in causa. Successivamente l'operatore economico è tenuto ad un'ulteriore fondamentale valutazione ovvero quella relativa al rischio legato al cliente e all'operazione da lui richiesta.

A tal proposito, gli indicatori di anomalia, gli schemi e i modelli di comportamenti anomali, messi a disposizione dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs.231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. In caso positivo, viene inviata una segnalazione di operazione sospetta all'UIF, a cui spetta il compito, a seguito di un'ulteriore valutazione, d'informare gli Organismi Investigativi e le Forze di Polizia. È possibile, dunque, affermare che l'assetto organizzativo antiriciclaggio individua e denuncia episodi potenzialmente affini a condotte illecite.

Quando invece parliamo di Modello 231 non sussiste l'obbligo ma l'onere per l'ente di prevenire la commissione di dette condotte, poste in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Il sistema preventivo ed altresì premiale predisposto dal d.lgs. 231/2001 si applica a sistemi di gestione e procedure interne già consolidate ed altresì operative, distaccandosi così da obblighi normativamente sanzionati, come invece avviene nel sistema antiriciclaggio.

## Sistemi a confronto per il raggiungimento di un'efficace Compliance Antiriciclaggio

L'onere organizzativo consiste nell'adozione di un "compliance program", il quale, partendo da un'analisi del rischio e attraverso la predisposizione di un sistema disciplinare interno, consente di prevenire la commissione di determinate tipologie di reati. Alla luce di quanto fino ad ora descritto, appare evidente che il sistema antiriciclaggio abbia inglobato in sé quel principio cardine presente altresì nell'impianto normativo del d.lgs. 231/2001. Stiamo parlando del "Risk Based Approach", l'approccio basato sul rischio, volto ad assicurare che l'attuazione di tutte le misure poste in essere al fine di contrastare operazioni sospette e riconducibili alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, siano parametrate ai rischi individuati ed esistenti.

Ne consegue che l'inadempimento degli obblighi normativi previsti dal sistema antiriciclaggio incide nettamente sulla responsabilità dell'ente ex art 25-octies del d.lgs.231/2001. Appare pertanto evidente che gli operatori economici, obbligati ad attenersi a quella fitta rete di adempimenti di cui al d.lgs.231/2007, possono adottare un Modello 231 destinato comunque a diventare parte integrante del sistema antiriciclaggio predisposto dall'ente.

Tuttavia, la nascita di una stretta correlazione operativa e finalistica tra i due impianti normativi comporta una modifica di quello schema di poteri e di doveri di prevenzione e controllo presenti all'interno di un comune Modello 231. Infatti, l'ente che si obbliga a rispettare quanto previsto a livello normativo dal decreto antiriciclaggio deve, altresì, attenersi alla regolamentazione di settore per ciò che concerne gli standard di rischio e la predisposizione di protocolli di prevenzione e di vigilanza.

In tale ottica cambia anche il ruolo dell'Organismo di Vigilanza. In passato il suo ruolo consultivo è stato normativamente snaturato, in quanto sobbarcato dell'obbligo di comunicazione e segnalazione di sospette operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alle Autorità competenti.

Ciò aveva determinato, oltretutto, la possibile configurazione di una responsabilità penale

in capo all'Odv in caso di inadempimento.

Oggi la situazione è diversa in quanto il legislatore si è reso conto dell'errore che ha compiuto attribuendo all'Odv un compito così lontano dalle sue corde, in quanto aveva posto tale organo nella condizione di essere più severo nel controllo del rispetto della normativa antiriciclaggio piuttosto che nella verifica dell'attuazione dei protocolli di prevenzione, previsti dal Modello 231.

Questo breve inciso ci permette, in conclusione, di constatare la perfetta combinazione tra l'attività di verifica della clientela, di valutazione del rischio e di segnalazione delle operazioni sospette con la predisposizione di un idoneo assetto organizzativo, necessario al loro corretto adempimento.

In assenza di un tale assetto normativo e organizzativo, secondo il parere di chi scrive, non avremmo un efficace presidio per la prevenzione dei reati di cui all'art 25 octies del d.lgs.231/2001.

Il rispetto della compliance antiriciclaggio diviene così elemento essenziale in un'ottica di giudizio sull'idoneità preventiva del Modello 231.

## RIFLESSIONI SEMISERIE

## Quel “famigerato” rendiconto finanziario

di Francesco Rhodio

*L'Autore affronta in questo articolo un argomento “ostico”, utilizzando uno stile leggero e ironico, certamente non con lo scopo di banalizzare la discussione ma, anzi, di mettere in evidenza questioni a volte sottovalutate nell'esercizio quotidiano della professione. Un altro modo, non meno valido, di affrontare il nostro lavoro.*

E dai, ammettetelo.

Tanto lo so. E lo sapete anche voi.

Non lo fate. E so anche perché.

Vi giustificate con l'art. 2435 bis del Codice Civile, in base al quale “*le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario*”, dite ai clienti che non c'è motivo di appesantire il bilancio se la Legge li esonera dall'adempimento, anche se vengono a dirvi che “l'ha chiesto la banca”; ma non è questo il vero motivo.

**Non aggiungete il rendiconto finanziario al bilancio perché il modello che propone l'OIC 10 è un vero delirio. Insomma, non ci si capisce un accidente.**

Vero che è così? Su, ormai l'abbiamo detto... è vero che dirlo è liberatorio?

Così come è vero che quelli di noi che devono fare il bilancio ordinario e sono obbligati a redigere il rendiconto finanziario, salvo rari casi, ogni anno imprecano come Rob Reiner in “*The wolf of wall street*” di Martin Scorsese (a proposito: se ancora non l'avete visto fatelo, sono tre ore di risate assicurate).

Ora, non starò certo qui a fare una dotta dissertazione sulla costruzione del rendiconto finanziario; non ne sono capace, mi annoio pure io e, comunque, ci sono decine di testi e corsi *online* sull'argomento.

Quello che vorrei fare insieme a voi è semplicemente cercare di capire “lo spirito”, “l'anima” del rendiconto finanziario, **in altre parole vorrei capire insieme a voi a cosa serve redigere questo lenzuolo pieno di dati.**

Allora: per cominciare, prendiamo in considerazione il rendiconto finanziario costruito con il metodo indiretto; è quello più semplice, nonostante il format proposto dal principio OIC 10 sia all'apparenza complesso.

Dobbiamo partire dal risultato d'esercizio rilevato in ottica finanziaria; andiamo cioè a depurare l'utile o la perdita dai costi o dai ricavi che non hanno manifestazione finanziaria e cioè:

Utile (perdita d'esercizio)  
 + imposte sul reddito  
 + interessi passivi  
 - interessi attivi  
 - dividendi  
 - plusvalenze  
 + minusvalenze  
 + ammortamenti e svalutazioni  
 + accantonamenti

Dunque, andiamo a togliere dal risultato d'esercizio tutti i costi e i ricavi imputati a conto economico ma non effettivamente pagati o incassati, oltre ai dividendi inclusi tra i ricavi.

Otteniamo in tal modo la rappresentazione dell'entità di risorse liquide trattenute in azienda, cioè **l'autofinanziamento**. Se vogliamo essere più tecnici, parliamo di **flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto**; se poi vogliamo fare i figli, parliamo di *current cash flow* o CCF.

Chiaro fin qui? Bene. Sappiate che siamo già arrivati a questo punto:

## Quel “famigerato” rendiconto finanziario

	200X+1	200X
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>		

Ora lasciamo il conto economico e andiamo a vedere le variazioni da un anno all'altro del capitale circolante netto e cioè:

- ◆ la variazione delle rimanenze;
- ◆ la variazione dei crediti verso clienti;
- ◆ la variazione dei debiti verso fornitori;

Come incidono queste variazioni da un punto di vista finanziario?

- ◆ Se le rimanenze aumentano da un anno all'altro, vuol dire che per acquistarle abbiamo dovuto pagare, quindi la liquidità è diminuita; pertanto un aumento delle rimanenze incide negativamente sulla liquidità, mentre una riduzione incide positivamente (abbiamo incassato);
- ◆ Se i crediti aumentano da un anno all'altro vuol dire che non abbiamo incassato dai clienti, quindi abbiamo una variazione negativa della liquidità (che, a fronte delle vendite effettuate, non è entrata in azienda); viceversa, se i crediti verso clienti diminuiscono, vuol dire che abbiamo incassato e, dunque, abbiamo una variazione positiva;
- ◆ Se i debiti aumentano da un anno all'altro vuol dire che non abbiamo pagato i fornitori, quindi abbiamo una variazione positiva della liquidità (che è rimasta in azienda nonostante gli acquisti eseguiti), viceversa, se diminuiscono, vuol dire che abbiamo pagato i fornitori e, dunque, abbiamo una variazione negativa.

Tutto chiaro? Bene. Aggiungiamo le altre variazioni del capitale circolante netto e cioè:

- ◆ la variazione dei ratei e dei risconti; i ratei e i risconti attivi sono assimilabili ai crediti, i ratei e i risconti passivi sono assimilabili ai debiti (quindi vale quanto detto sopra);
  - ◆ le variazioni positive per dividendi e interessi incassati, quelle negative per il pagamento di interessi passivi, imposte sul reddito e per l'utilizzo dei fondi (es. pagamento TFR);
- e siamo arrivati fin qui:

## Quel “famigerato” rendiconto finanziario

<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>		
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>		

Ora andiamo a vedere cosa è successo nell'area degli investimenti: se abbiamo acquistato immobilizzazioni, vuol dire che abbiamo impiegato liquidità, che è uscita dall'azienda (variazione negativa); se abbiamo dismesso immobilizzazioni, vuol dire che abbiamo ottenuto liquidità, che è entrata in azienda (variazione positiva). E siamo arrivati fin qui:

<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>		

Nell'impostazione anglosassone, Il valore del flusso finanziario che abbiamo ottenuto aggregando il flusso di cassa della gestione corrente (CCF), la variazione del capitale circolante netto operativo e la variazione del capitale immobilizzato si chiama **flusso di cassa della gestione operativa**. Se vogliamo fare i figli, lo chiamiamo *operating cash flow* (OCF). Se poi aggiungiamo la variazione del capitale circolante netto non operativo, otteniamo il **flusso di cassa prima dell'immissione di risorse finanziarie**. Se vogliamo fare i figli, chiamiamo questo valore *unlevered cash flow* (UCF). In realtà, per essere davvero figli e calcolare correttamente OCF e UCF, dovremmo tenere distinta,

## Quel “famigerato” rendiconto finanziario

nello stato patrimoniale, la gestione corrente da quella non corrente, cioè riclassificare attivo e passivo con criteri funzionali; ma per adesso accontentiamoci.

Seguendo l'impostazione del principio OIC 10, arrivati fino a questo punto abbiamo individuato quanta liquidità viene prodotta o assorbita dalla gestione reddituale (**aggregato A**) e da quella di investimento (**aggregato B**). Se ipotizziamo, ad esempio, che una società abbia una gestione reddituale positiva ma abbia effettuato consistenti investimenti in immobilizzazioni, ad esempio per il rimpiazzo macchinari obsoleti o completamente ammortizzati oppure per l'avvio di nuove produzioni, vorremmo conoscere dove l'azienda ha preso il denaro necessario al soddisfacimento del fabbisogno finanziario.

Supponiamo, per esempio, che l'aggregato A + B nel rendiconto finanziario abbia valore negativo. Ebbene, il denaro o lo mette l'imprenditore, o lo mettono le banche; oppure entrambi. Domanda: esiste una sezione del rendiconto finanziario in cui ci viene spiegato, in poche parole, chi ha messo i soldi in azienda durante l'esercizio? Certamente. Eccola qua:

<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>		

Alla fine del percorso, la somma dei tre aggregati A, B e C dovrà coincidere con la variazione delle disponibilità liquide a fine esercizio:

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1</b>		
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1</b>		

Ora che è tutto chiaro (almeno spero), dite la verità: tutto ciò non è figo?





## AGEVOLAZIONI

## Transizione 4.0- il nuovo meccanismo agevolativo

di Caterina Caputo

La legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, commi dal 1051 al 1067) ha rinnovato gli incentivi di Transizione 4.0 per l'acquisto di beni strumentali interconnessi o non (ex super ammortamento) da parte delle imprese, mantenendo la tipologia di modalità di godimento dell'agevolazione 2020, ovvero il credito di imposta.

In pratica la Transizione 4.0 2021 ha sostituito quello che avrebbe dovuto chiamarsi "Industria 4.0 2021" se il meccanismo agevolativo dell'iper ammortamento "Industria 4.0" fosse proseguito.

Seppure sia cambiato il meccanismo per godere dei benefici, dal punto di vista tecnico (di nostra pertinenza), nulla è cambiato rispetto al 2017. E così, dal 2020, non si parla più di iper ammortamento, in quanto sostituito dal meccanismo del credito di imposta.

Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2021 ha quindi (ri)definito le aliquote, differenziate per il credito di imposta degli investimenti di macchinari, sostenuti a partire dal 16 novembre 2020, e per tutto il 2021.

Esse sono:

**CREDITO DI IMPOSTA del 50% del valore del bene per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**

**CREDITO DI IMPOSTA del 30% del valore del bene per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro;**

**CREDITO DI IMPOSTA del 10% del valore del bene per gli investimenti oltre 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.**

Possono accedere al credito d'imposta 2021 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.

Sono escluse le imprese destinatarie di **sanzioni** interdittive (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del **decreto legislativo 8 giu-**

**gno 2001, n. 231**).

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione di rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili**, in ciascun settore, ed al corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Per usufruire del credito d'imposta, l'impresa deve acquistare i beni (materiali o immateriali), dal **16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021**, oppure deve emettere l'ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2021 e mettere in funzione il bene entro il **30 giugno 2022**.

I benefici continueranno anche nel 2022, e fino al 30 giugno 2023, con un acconto versato entro il 2022, analogamente, ma ci sarà una diminuzione del 10% delle aliquote rispetto a quelle del 2021, quindi con un peggioramento delle condizioni.

L'impresa, per beni del valore inferiore a 300.000 euro, deve poi acquisire un'**attestazione** che dimostri che il bene:

- possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;

- sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

D'altronde, i beni acquistati devono possedere determinate caratteristiche: alcune tassative ed alcune aggiuntive. Il motivo di questi vincoli è che si vuole spingere l'acquisto di macchine avanzate, interconnesse al sistema di fabbrica e con altre componenti del ciclo di lavorazione, ovvero realmente un progetto industry 4.0. Non più non un semplice acquisto di nuove macchine per una produzione tradizionale.

Infatti, l'obiettivo del piano nazionale è portare la produzione italiana a livelli molto alti di automazione ed interconnessione, e non solo all'interno della fabbrica, ma anche tra imprese che lavorano insieme, (come ad e-

## Transizione 4.0 - il nuovo meccanismo agevolativo

sempio tra fabbrica e logistica).

Le macchine pertanto dovranno possedere tutte e 5 queste caratteristiche:

1. Controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
3. Integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
4. Interfaccia uomo macchina semplice e intuitiva;
5. Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Per ultimo si evidenzia che rispetto alle regole del 2017 / 2018 / 2019, dal 2020 c'è un adempimento obbligatorio nuovo: **“Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero**

**dello Sviluppo Economico (MISE)”**. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

### Utilizzo dell'agevolazione

L'agevolazione verrà poi goduta dall'impresa come credito di imposta utilizzabile, solo in compensazione con il Mod. F24, in **3 quote annuali** (erano 5 nel 2020) di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

L'agevolazione è applicabile anche ai beni acquistati in leasing, ed il costo da considerare, per il calcolo del credito di imposta, è quello di acquisizione del bene da parte del leasing.

## CONSIGLIO NAZIONALE: PROCESSO TRIBUTARIO, A RISCHIO LE GARANZIE DI DIFESA

“Ad ormai quattro mesi dall'approvazione delle regole per lo svolgimento delle udienze a distanza, la video udienza ancora stenta a decollare.

L'aspetto che più preoccupa i contribuenti e i loro difensori è che sono ancora poche le Commissioni tributarie attrezzate per gestire con modalità telematica le udienze pubbliche. Con la conseguenza che la maggior parte di esse continua ad essere svolta con la modalità “cartolare”, con il deposito di memorie scritte, senza possibilità di incontro e di discussione orale tra le parti e il Collegio giudicante”.

E' quanto affermato dal Consigliere nazionale dei commercialisti, **Maurizio Postal**, nel suo intervento alla inaugura-

zione dell'anno giudiziario tributario.

“Le diverse modalità di gestione delle udienze nelle 124 Commissioni tributarie – ha affermato – stanno generando, oltre che un irragionevole aggravio delle procedure e un'incertezza sulle regole da seguire, anche livelli di tutela differenziati e “a macchia di leopardo” sul territorio nazionale, il che è francamente insostenibile, anche sotto il profilo della tenuta costituzionale del sistema introdotto che collide fortemente con l'urgenza che venga assicurato un trattamento uniforme delle garanzie di difesa, indipendentemente dalle dotazioni tecniche della Commissione adita”.

Postal ha poi auspicato che

“una stagione nuova possa aprirsi per quella riforma della Giustizia tributaria, più volte annunciata, ma ancora non realizzata.

Il futuro possibile assetto da dare agli organi di giurisdizione tributaria costituisce senza dubbio un tema centrale, da ritenersi fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti.

L'approdo finale a cui si dovrà giungere è quello di un giudice più specializzato e professionale di quello attuale, a garanzia della autonomia, imparzialità e indipendenza della funzione giudicante, ridefinendo le regole del processo nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 111 della Costituzione”.

## SOCIETÀ COOPERATIVE

Emergenza COVID-19 – Impatto sui Bilanci 2020  
*Facoltà di sospensione degli ammortamenti*

di Rino Rubino

I soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali hanno la *facoltà di sospendere in tutto o in parte* il costo derivante dalla contabilizzazione nel Conto Economico delle quote di ammortamento. Il riferimento è il bilancio relativo all'entrata in vigore del decreto quindi il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

La facoltà è quella di ridurre in tutto o in parte le quote di ammortamento annuo riferibili alle **immobilizzazioni materiali e immateriali**, anche in deroga alle disposizioni civilistiche in materia (articolo 2426, comma 1, punto 2 codice civile).

Tale opzione genera l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile una quota di utile corrispondente all'ammortamento non effettuato in applicazione della sospensione degli ammortamenti. Qualora l'utile d'esercizio non dovesse essere sufficiente, la riserva dovrà essere integrata attingendo ad ulteriori riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante accantonamento di utili derivanti dagli esercizi successivi. Si ritiene che la stessa riserva indisponibile non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale *ma potrà essere utilizzata a copertura perdite*. Pertanto la riserva costituita a fronte della sospensione dell'ammortamento potrà essere utilizzata a copertura perdite.

Sugli amministratori inoltre corre l'adempimento di appositi Obblighi informativi in Nota Integrativa nella quale dovranno essere evidenziate: a) le ragioni della deroga (esempio mancato utilizzo delle immobilizzazioni); b) importo della riserva indisponibile; c) impatti in bilancio: sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell'esercizio. *Per le società cooperative che redigono il bilancio in forma di micro-impresе tali informazioni dovranno essere riportate in calce allo Stato Patrimoniale.*

Gli Obblighi informativi in Nota Integrativa derivano già dal Codice Civile: *“le modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”*. Inoltre, trattandosi di “cambiamento di stima”, si rende applicabile il paragrafo 40 dell'OIC 29: *un'informativa è necessaria ove il cambiamento di stima non sia originato dai normali aggiornamenti delle stime*.

Per gli Impatti fiscali è possibile effettuare una *deduzione extra-contabile*, apportando per il 2020, una *variazione in diminuzione ai fini Ires ed Irap*; si crea pertanto un disallineamento tra valore civilistico e valore fiscale del bene (immateriale o materiale) ammortizzato. Si renderà pertanto necessaria l'iscrizione della correlata *fiscalità differita*, in quanto l'ultima quota di ammortamento civilistico sarà indeducibile.

*Come riflettere gli effetti dell'emergenza COVID-19 in bilancio?*

L'impatto dell'emergenza COVID-19, iniziata nel mese di febbraio 2020, dovrà necessariamente essere recepito: a) nel Conto Economico, b) in sede di valutazione delle poste dello Stato Patrimoniale; c) ampiamente illustrato in Nota Integrativa. Gli amministratori devono evidenziarne l'impatto nella Nota Integrativa, parte integrante del progetto di bilancio, ponendo particolare attenzione agli *effetti economici, finanziari e patrimoniali* determinati dalla riduzione e/o dalla sospensione dell'attività della società.

Ad esempio vanno riportate: a) la percentuale di riduzione dei ricavi e della redditività; b) andranno comparati ulteriori dati (costo del personale, costo delle materie acquistate, costo dei servizi) stimando l'impatto sulla redditività attesa nel 2021; andrà analizzata la capacità di far fronte ai finanziamenti, ovvero evidenziando la richiesta di sospensione degli stessi. Gli stessi amministratori dovranno inoltre illustrare le misure poste in essere per

## Emergenza COVID-19 Impatto sui Bilanci 2020 Facoltà di sospensione degli ammortamenti

far fronte alla situazione di crisi economica, ad esempio: a) ricorso alla Cassa Integrazione; b) politiche di riduzione dei costi fissi; c) utilizzo di incentivi o richiesta di contributi pubblici; d) utilizzo di crediti d'imposta o di altre misure agevolative disposte dagli specifici decreti emanati per far fronte all'emergenza (Cura Italia, Liquidità, Ristori, ecc.)

Tali indicazioni restano valide per i bilanci redatti in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis codice civile.

**Le società cooperative che redigono il bilancio sotto forma di micro-imprese, ai sensi dell'articolo 2435-ter, comma 2, sono esonerate dalla redazione della Nota Integra-**

*tiva, purché, in calce allo Stato Patrimoniale, risultino informazioni relative a:*

*impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale (articolo 2427, comma 1, n.9);*

*compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (articolo 2427, comma 1, n.16);*

*le informazioni specifiche ex articolo 2513 (mutualità) e 2545-sexies (ristorno) del Codice Civile.*

*Si consiglia pertanto di riportare nel "campo libero" del formato XBRL, tutte le informazioni relative agli impatti causati dall'emergenza COVID-19.*

## COMMERCIALISTI E SOCIAL NETWORKS

**Giorgio Lucchetta**, Vice-presidente del CNDCEC, delegato a deontologia, compensi e onorari professionali, è intervenuto sulla questione riguardante la presenza dei Commercialisti sui social networks

*“È a tutti nota la veloce espansione nel mondo dell'utilizzo diffuso dei social network come luogo di condivisione, scambio e confronto di riflessioni, pensieri oltreché di esperienze. È altrettanto evidente come sovente tali strumenti di comunicazione si prestino a un utilizzo distorto, che contraddice le finalità di condivisione, scambio e confronto con cui sono nati.*

*Ora, se certamente l'uso corretto di tali strumenti è rimesso, in ultima analisi,*

*all'equilibrio e al senso di responsabilità di ciascuno, è doveroso tuttavia ricordare l'esistenza di precise regole comportamentali per tutti coloro che sono iscritti nell'Albo. Si tratta delle norme deontologiche cui ciascun commercialista è chiamato a improntare la propria condotta, non solo professionale e che hanno implicazioni ben più profonde della semplice netiquette da osservare nella rete web.*


*La mancata osservanza di tali precetti, infatti, dà luogo ad una precisa responsabilità, di natura disciplinare, in capo al professionista che abbia agito in spregio a tali norme. Questo perché le norme deontologiche costituiscono l'insieme di obblighi che cia-*

*scun iscritto si assume dal momento in cui inizia il proprio percorso professionale e la cui osservanza non è oggetto di libera interpretazione o applicazione da parte del singolo.*

*Pertanto, anche in occasione dell'uso di social network, la condotta di ogni commercialista, ivi compresi di coloro che ricoprono incarichi istituzionali all'interno della categoria, deve assicurare il rispetto di tali precetti. Diversamente da ciò, dovrebbe ammettersi l'esistenza di zone grigie in cui – come una sorta di “terra di nessuno” – ciascuno può permettersi di agire irresponsabilmente in danno degli altri, senza temere conseguenze.”*

## LETTURE

a cura di Antonio Bevacqua



Devo all'Amico e Collega Giuseppe Merante, che ringrazio, l'aver potuto conoscere una collana straordinaria, edita da gente straordinaria (le Edizioni Messaggero di Padova), scritta da gente straordinaria (Philip Pullella, Enzo Romeo, Luigi Ginami), su fatti e gente

straordinaria.

La collana è intitolata **"Volte Di Speranza"** e Giuseppe mi ha fatto dono del n. 31.

Trenta pamphlet hanno preceduto quello ricevuto in regalo: c'è la storia di **Ángel**, un detenuto classificato come "criminale altamente pericoloso" che sta scontando la sua pena nel carcere di Challapalca, sulle Ande peruviane, a 5050 metri d'altitudine; c'è quella di **Diana**, l'ennesima anima fragile e deturpata nella sua giovinezza e spensieratezza in Kurdistan; un volumetto è dedicato alle storie di speranza e riscatto al femminile in Kenya, con protagonista la giovane **Asma**.

**Trenta storie di donne, uomini e percorsi che danno speranza.**


Il trentunesimo numero della collana è dedicato al Dott. **Nicola Gratteri**, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, che non necessita, ovviamente, di presentazioni. E tuttavia, quel che mi fa ancor più piacere è che scriva di lui un giornalista, noto ai più per essere il vati-

canista del Tg2; un giornalista che apprezzo moltissimo e del quale ho avuto modo di recensire, proprio su queste colonne e prima ancora sul Quotidiano della Calabria, qualche anno fa, il suo libro *"Diagonale imparabile all'ultimo chilometro"* nella cui lettura mi avevano colpito l'amore di un reggino per i colori del Catanzaro in serie A e la descrizione di quel gran goal alla Juventus ad opera di Angelo Mammì. Una simpatia immediata.

Enzo Romeo rappresenta Gratteri come **"l'uomo copertina della Calabria"** e ne traccia i contorni umani e professionali, toccando fra gli altri un tema, anche questo a me molto caro, che avrebbe ispirato le scelte del Procuratore, che è quello che si contrappone alla **"partenza"** (dei molti), e cioè la **"restanza"** (di pochi), di quelli che con coraggio hanno scelto di sfidare il destino e dire: **"Voglio costruire il futuro là dove sono stato generato"**.

E poichè in tempo di Covid in parecchi abbiamo ripreso in mano **"La peste"** di Camus, mi viene da ricordare come il ragionamento faccia il paio con le parole di padre Paneloux, quando il gesuita distingueva gli uomini in due categorie: quelli che fuggono dalla malattia, dal dolore, dalla morte (nel nostro caso dalla Calabria) e quelli che restano: sottolineando **"noi siamo quelli che restano!"**.

Calabria, Nicola  
n. 31 #VolteDiSperanza  
Febbraio 2021- €. 8,50  
Edizioni Messaggero Padova



Il volume rappresenta la sintesi di una ricerca nata dalla constatazione che due parole, da qualche tempo, sono entrate a far parte del comune lessico quotidiano, giungendo persino a divenire oggetto delle più furiose dispute politiche: esse sono le "tasse" e il "fisco". Il saggio è, in sostanza, un excursus sulla nascita e lo sviluppo delle "tasse" alle più disparate latitudini del pianeta e nel corso delle prime civiltà umane, che servirà forse a far comprendere che, volenti o nolenti, continueremo a fare i conti con l'ancestralità del prelievo fiscale di un pezzo, piccolo o grande che sia, della nostra ricchezza, del nostro lavoro, del nostro essere: fenomeno ineluttabile di cui viene difficile immaginare la fine.

**Autore:** Antonio Bevacqua

**Editore:** Youcanprint

**Anno edizione:** 2018

**EAN:** 9788827819821

<https://www.ibs.it/tasse-prima-di-noi-libro-antonio-bevacqua/e/9788827819821>

## RIFLESSIONI/1

## Sogno un logo ... “cantina eco-friendly”

di Roberto Poliscchio

Gli insegnamenti dei genitori sono la ricchezza di ogni famiglia normale e non dovrebbero interessare gli altri, perché appartengono alla memoria personale. Se a volte li cito è perché devo a loro il fatto di essere autentico e naturale e di aver rispetto per le persone e l'ambiente. Ed allora, a tavola imbandita quando tra noi commensali iniziamo a far girare la bottiglia del vino per guardare l'etichetta: **sogno di vedere il simbolo** della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti - **FIVI** (mi accade spesso ed è rappresentato da “*un vignaiolo che porta sulla testa un cesto di uva e la cui ombra diventa bottiglia*”), e **i grammi della bottiglia** (non credo possa ancora accadere ... io continuerò a sognarlo!).

Già, mi piace prevederlo! Sarebbe fin troppo bello, scoprire pure un logo che indichi “**cantina eco-friendly**”. Da qualche anno se ne parla, ma quanti consumatori hanno la consapevolezza che **l'utilizzo di vetro più leggero** da parte dei vignaioli consente di **tutelare l'ambiente** in termini di riduzione di CO<sub>2</sub> equivalente (**carbon footprint** della bottiglia) e via dicendo .... in poche parole riducendo il peso delle bottiglie si limitano le emissioni di gas serra in atmosfera.

Per la tipologia di bottiglia da **75 cl** la scelta può ricadere tra **un range** che va da **circa 1 kg** (e qualcosa in più, sino a 1,2) a **360 grammi**.

Non sono in grado di valutare... posso dire che **i vignaioli di cui mi fido ciecamente** (al 99% soci Fivi) impiegano principalmente quelle leggere, **intorno 400 grammi**: 'A vita (Francesco De Franco), Cataldo Calabretta, Tenute Pacelli, Giuseppe Calabrese, Santino Lucà, Casa Comerci, Cantine Elisium (f.lli Caputo), Origine & Identità (Mario Romano), Gianni Lonetti, Cantine Benvenuto; altri **intorno ai 450/500 grammi**: F.lli Dell'Aquila, Fezzigna, Le Moire, Cantina Masicei, Rocca Brettia, Rocco Piritto, Terre di Balbia, Cantine Viola, Vigneti Vumbaca, (naturalmente parlo di vino, non di spumante).

Sarebbe ora che tutti, sia i produttori e sia consumatori, si soffermassero anche su questo aspetto e si iniziasse a pensare che **un vino prestigioso non dipende dal peso della bottiglia**.

“**Cantina Ecosostenibile**”, of course, **non è solo per il peso del vetro**.

Rappresento le mie idee, sbagliate o giuste: il tempo è galantuomo, si dice!



## RIFLESSIONI/2

## Un cuore matto!

di Roberto Poliscchio

**Maledetto cuore**, me l'ha combinata ancora una volta! Sospettavo che accadesse quello che è accaduto, a Bianco (RC), all'inizio ... della conversazione sui Vignaioli FIVI con i giovani del Corso di formazione per le professioni di cuoco, panificatore e pasticciere della **scuola di cucina "Uno chef per Elena e Pietro"** (<http://www.unochefperelenaepietro.it/>), **creata dalla famiglia Praticò per mantenere vivo il ricordo di due persone scomparse: la figlia e il nipote. Un'iniziativa bellissima!**

Mi riferisco all'episodio della *"voce tremolante dall'emozione"*, quando ho letto le parole di un WhatsApp di una mia amica brianzola che, dopo aver visitato con me ed altri suoi amici nel 2019 a Piacenza i **banchi** dei viticoltori aderenti a Fivi **Calabria**, scrisse *"... una giornata bellissima ricca di emozioni dove ho stretto tante mani calorose e sincere di persone che lavorano con il cuore ... giornate così arricchiscono e fanno stare bene"* (cfr. mio articolo newsletter n. 48 pag. 19).



Proprio non riesco a contenere la parte emotiva se parlo della mia Terra. Non è paura di parlare in pubblico, ad ascoltare erano giovani dell'età dei miei figli, dovrei anche esserci un po' abituato esercitando l'attività professionale di dottore commercialista ... **ma la passione e l'amore per le persone, i prodotti e i luoghi della mia Calabria: mi fregano sempre di più.** Qualcuno mi ha detto che *scoprire la tenerezza che c'è in noi è un buon segno*, non lo so: **io evito di parlare in pubblico, farlo senza emozionarmi è impossibile se parlo della Calabria e dei calabresi puri, genuini e autentici che mettono il CUORE nel loro lavoro.**

L'amico viticoltore Cataldo Calabretta che, dopo di me, ha parlato della Fivi, della sua azienda e del suo Cirò ha avuto conferma di quanto tengo ai soci della *Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti* della Calabria.

Ho accettato l'invito per amicizia e **perché ammiro molto chi crea e conduce questi eventi.**

Agli chef **Bruno De Francesco** di "Zenzero" (Serra San Bruno - VV) e **Fabio Maria Torchia** de "La tana del ghiro" (San Sosti - CS) ho detto: **"GRAZIE PER AVERMI FATTO PARTECIPARE AD UN'INIZIATIVA FANTASTICA!"**

Ho consegnato delle slide a Fabio, come nel mio lavoro, in modo che ciascuno potrà rileggere quello che si è detto durante l'incontro, chi volesse leggerle può chiederle a :

[robypoliscchio@gmail.com](mailto:robypoliscchio@gmail.com)

# Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

## George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

*INTRODUZIONE: Ultima tappa del lungo viaggio lungo le coste del mar Ionio. Gissing giunge a Reggio Calabria e non può non notare il suo aspetto moderno, nonostante la sua storia antichissima. Conosce la storia dei terremoti in Calabria, ma non può immaginare che esattamente 11 anni dopo, alla fine di dicembre 1908, ce ne sarebbe stato un altro che avrebbe distrutto ulteriormente sia Reggio che Messina e avrebbe ucciso intorno alle centomila persone. Passeggia sul lungomare e si gode la vista dei monti calabresi e della Sicilia. Leggendo le lapidi che ricordano i morti nelle battaglie dell'unificazione d'Italia, non può non commentare con amarezza la furia bellica dell'umanità e il dolore che essa ha lasciato durante innumerevoli secoli.*

### Capitolo XVII (Parte seconda)

#### Reggio

Reggio era destinata ad avere una storia irrequieta a causa dalla sua ubicazione geografica. Era una delle porte della Magna Grecia; si trovava proprio sulla via della conquista di Roma quando si era diretta verso la Sicilia; offrì punti di importanza strategica a ogni invasore o difensore della penisola, durante le guerre medievali. Goti e Saraceni, Normanni, Teutonni e Turchi a turno presero, saccheggiarono e abbandonarono la roccaforte affacciata su quello stretto braccio di mare. Poi i terremoti, sempre minacciosi tra Vesuvio ed Etna: quello

del 1783, che portò distruzione in tutta la Calabria, ridusse Reggio in rovine, tanto che oggi ha l'aspetto di una città di recente costruzione, curvando le sue vie regolari, ad anfiteatro, sul pendio che si eleva tra riva e monti. Di Rhegium poco è distinguibile al di sopra del suolo; delle epoche che seguirono non resta altro che la fortezza normanna, così scossa da quel disastro secolare, che enormi vuoti indicano bene dove il suo muro, squarciato sul fianco della collina, sprofondò a un livello inferiore.

A prima vista, si hanno occhi e pensieri per nient'altro che per il paesaggio. Su via Plutino, la strada a terrazze lungo la costa, ad ogni movimento della testa ci si trova davanti a bellezze e fasti indescrivibili. L'Aspromonte, con i suoi boschi e i suoi costoni; lo stretto splendente, punteggiato di vele, che si apre all'orizzonte marino sia a nord che a sud; e, dall'altra parte, l'isola montuosa, incoronata di neve. Rimasi lì per ore a camminare, meravigliandomi di tutto ciò che vedevo, ma alla fine fissavo sempre lo sguardo verso la Sicilia. Le nuvole attraversavano il cielo azzurro e le loro ombre sul panorama siciliano cambiavano incessantemente tonalità e contorni. Al mattino presto vidi la cresta dell'Etna luccicare, quando il primo raggio di sole colpì le sue creste bianche; all'imbrunire la vetta era nascosta da pesanti nuvole, con i raggi occidentali che saettavano da dietro la montagna e quelle elevate e fredde alture brillavano di una sfumatura di smeraldo più pallido, che al tramonto sembrava solo una visione del paradiso, quasi trasparente, sul punto di svanire. La notte trasformò, ma non nascose tutto. Dalla parte opposta, a poche miglia di distanza, brillavano il porto e le strade di Messina, e molti punti scintillanti lungo la costa dell'isola, che si estendevano a riva o in alto, indicando le case degli uomini. Questa prima notte a Reggio fu calma, calda e limpida. Non potei distogliere la mia attenzione dalla voce di sirena delle onde; udendo raramente passi oltre i miei, andavo avanti e indietro lungo il muro sul mare, solo con i miei ricordi.

La ricostruzione di Reggio l'ha resa pulita e



## Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

dolce; la sua aria si fonde con quella della montagna e del mare, sempre rinnovata, delicata e stimolante. Ma, a parte il porto, si notavano pochi segni di attività; l'unica strada lunga, Corso Garibaldi, era poco trafficata; la maggior parte dei negozi chiudeva poco dopo il calar della notte, e poi non si sentiva rumore di ruote; tutto sarebbe stato perfettamente immobile se non fosse stato per il grido occasionale di ragazzi che vendevano giornali. In effetti, la città era stranamente tranquilla, viste le sue dimensioni e la posizione di importanza; bisognava cercare bene per trovare un ristorante e dubito che esistesse più di un caffè. Nel mio albergo la sala da pranzo era una *trattoria* pubblica, che si apriva sulla strada, ma solo due o tre militari - gli immancabili ufficiali - la frequentavano, e io potevo avvertire un'atmosfera sociale meno allegra che a Taranto o a Catanzaro. Un incidente che si ripeté con frequenza non mi sembrò divertente. Seduto di fronte a una porta chiusa, vedevo volti di bambini premuti contro il vetro, visini che sbirciavano, che cercavano il momento favorevole: all'improvviso la porta si apriva, e risuonava una voce sottile, che implorava *un pezzo di pane*. Ogni volta che il cameriere vedeva questi piccoli mendicanti, si precipitava fuori con furia simulata e li inseguiva lungo il marciapiede. Non ho ricordi felici dei miei pasti reggini.

Una caratteristica interessante delle vie è la frequenza di iscrizioni epigrafiche, che commemorano i cittadini morti nella loro lotta per la libertà. Tra quelle tranquille vie secondarie, ad esempio, scoprii una lapide con il nome di un giovane soldato, caduto in quel punto combattendo contro i Borbone, nel 1860: "*offerse per l'unità della patria sua vita quadrilustre*" (1). La stessa insignificanza di questa giovane vita rende il fatto più toccante: se si pensa alle innumerevoli vite sacrificate su questo suolo, età dopo età, per il ferino istinto selvatico dell'umanità, come appare patetico il tentativo di preservare la memoria di un ragazzo, così velocemente da diventare un nome privo di significato! Proprio la sua voce sembra supplicarci per un pensiero di rammarico

e parlarci dalla pietra in una triste accusa alla tirannia e agli spargimenti di sangue. Una voce che non ha tratti di speranza. Nei giorni a venire, come per tutto il tempo che è passato, l'uomo dominerà i suoi simili e la terra sarà macchiata di rosso dalle vene di giovani e vecchi. Quel dolce e sonoro nome della patria si trasforma in illusione e maledizione: legata al pretenzioso modernismo, identificato con la civiltà, essa funge da pretesto per gli odierni barbari, rapaci e spericolati sotto i loro abiti civili. Come ci si può augurare ardentemente il consolidamento e la prosperità dell'Italia, sapendo che il vigore nazionale tende sempre più alla paura e all'odio internazionale? Coloro che morirono affinché l'Italia potesse rinascere, sognavano altre cose oltre alla vecchia ferocia che risuonava nelle nuove armi. Ai nostri giorni c'è un solo patriota italiano: colui che coltiva la terra, semina e miete, ignorante o incurante di tutto ciò che c'è al di là del suo campo arato.

NOTE:

(1) Le parole in corsivo sono in Italiano anche nell'originale inglese.

## CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Il “costume”, come per tutte le consuetudini popolari, risente delle condizioni del territorio in cui viene indossato. Ne consegue che la sua uniformità d’immagine, di colore e di simbologia è molto varia. Nel Catanzarese, ed in particolare in alcuni comuni siti nel territorio delimitato da Lamezia Terme, Squillace e Catanzaro, il costume tradizionale femminile è rimasto intatto, adattandosi solo alle usanze e mantenendo il colore dominante: il rosso.

Il drappo rosso è un panno rettangolare che s’indossa sopra una lunga camicia bianca, arrotolato intorno al corpo, dalle ascelle in giù, mantenuto solo dal corsetto e dalla gonna a piegoline. Il colore del “pannu” ha, per il vestito tradizionale femminile, un significato simbolico. E’, infatti, sempre rosso per le donne sposate mentre, per le nubili, il colore varia a seconda dell’usanza del luogo.

Le donne rimaste vedove portano il “pannu” nero.